



RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

sull'attuazione del piano REPowerEU

Indice

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE.....	2
II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI.....	5
Raccomandazione 1 – Rafforzare gli strumenti per la realizzazione delle azioni che attuano il quadro dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.....	5
Raccomandazione 2 – Ottenere informazioni complete, tempestive e attendibili sull'attuale fabbisogno di finanziamento per tutte le azioni che attuano il piano REPowerEU	5
Raccomandazione 3 – Assicurare l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE per conseguire gli obiettivi di transizione verso l'energia pulita stabiliti nel piano REPowerEU	6
Raccomandazione 4 – Migliorare la definizione e la gestione delle misure transfrontaliere volte a conseguire gli obiettivi della transizione verso l'energia pulita nei futuri strumenti di finanziamento	7
Raccomandazione 5 – Sviluppare e utilizzare indicatori di performance adeguati per valutare i traguardi raggiunti verso il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU negli strumenti di comunicazione pertinenti.....	8
III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE OSSERVAZIONI	8
1. Ruolo dell'RRF nella produzione di energia pulita.....	8
2. Monitoraggio delle misure RRF.....	9
3. Progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese....	9
4. Ruolo del regolamento sulla governance nell'attuazione di REPowerEU	10

Il presente documento contiene, in linea con l'articolo 265 del [regolamento finanziario](#), le risposte della Commissione europea alle osservazioni che figurano nella relazione speciale della Corte dei conti europea ed è da pubblicare unitamente alla relazione speciale.

I. SINTESI DELLE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore l'audit della Corte dei conti europea sull'attuazione del piano REPowerEU. La relazione della Corte disegna un'utile panoramica dei progressi compiuti verso l'attuazione del piano REPowerEU¹ per l'abbandono graduale delle importazioni di combustibili fossili russi. La relazione analizza altresì l'attuazione degli elementi relativi a REPowerEU inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) riveduti. L'audit si concentra su azioni quali: la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di petrolio e gas, affrancandosi da quelle russe, l'accelerazione della transizione verso l'energia pulita, mediante l'aumento della capacità di produzione di energie rinnovabili, nonché il rafforzamento dell'interconnettività energetica transfrontaliera. Altri ambiti che pur contribuiscono a loro volta al conseguimento degli obiettivi di REPowerEU, come il risparmio energetico e il potenziamento della preparazione, non rientrano nell'estensione dell'audit.

La Commissione ha varato il piano REPowerEU nella primavera del 2022 in risposta alla crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Da allora il piano REPowerEU, unitamente ad altri fattori, ha contribuito in modo sostanziale a ridurre la dipendenza dell'UE dal gas russo. La Commissione ricorda che il regolamento (UE) 2026/261, che costituisce parte del piano REPowerEU, impone un divieto giuridicamente vincolante di importazione di gas russo, che porterà gradualmente al blocco totale dei contratti a lungo termine per il GNL russo dal 1° gennaio 2027 e del gas russo da gasdotto nel settembre 2027. Sebbene il piano REPowerEU rappresenti un'iniziativa politica di ampio respiro, una delle sue principali componenti è il regolamento modificativo REPowerEU. Tale regolamento introduce ulteriori finanziamenti, obblighi e criteri di valutazione per il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), lo strumento inizialmente avviato nel contesto della pandemia di COVID-19. Dall'avvio del piano REPowerEU nel 2022 e dall'entrata in vigore del regolamento modificativo REPowerEU nel febbraio 2023², tutti gli Stati membri hanno provveduto a integrare capitoli dedicati al piano REPowerEU nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, mobilitando in tal modo un importo stimato di 57,6 miliardi di EUR, di cui 54,3 miliardi di EUR provenienti dall'RRF. Tale importo comprendeva la capacità di prestito inutilizzata dell'RRF (circa 30 miliardi di EUR), un sostegno supplementare non rimborsabile finanziato attraverso la vendita all'asta di quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) (circa 20 miliardi di EUR) e trasferimenti volontari da altri fondi dell'UE (2 miliardi di EUR dalla riserva di adeguamento alla Brexit). Nell'ambito dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, gli Stati membri si sono inizialmente impegnati ad attuare 267 riforme e investimenti specificamente orientati agli obiettivi di REPowerEU. Le misure adottate si sono concentrate sulla diversificazione dell'approvvigionamento energetico, sul miglioramento dell'efficienza energetica, sull'espansione della produzione di energia rinnovabile e sull'ammodernamento delle infrastrutture energetiche. Le azioni intraprese nell'ambito del piano REPowerEU hanno contribuito a una drastica riduzione delle importazioni di gas naturale russo nell'UE, da 152 miliardi di metri cubi nel 2021 a 36 miliardi di metri cubi nel 2025, portando la quota delle importazioni di gas russo dal 45 % al 12 %³.

La Commissione accoglie con favore la constatazione della Corte che conferma che le misure finanziate dall'RRF nei capitoli dedicati al piano REPowerEU *"hanno portato ad accelerare l'attuazione*

¹ Comunicazione della Commissione, Piano REPowerEU, COM(2022) 230 del 18 maggio 2022.

² Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE.

³ REPowerEU - 4 years on, relazione online della Commissione del maggio 2026.

di alcuni progetti"⁴, ad esempio nel caso del Belgio e della Lettonia⁵. Inoltre la Commissione condivide pienamente l'analisi presentata nella relazione secondo cui nei capitoli REPowerEU figurano molti investimenti che gli Stati membri avevano già pianificato ma avevano dovuto rinviare a causa della mancanza di risorse⁶. Secondo la Commissione, ciò dimostra che l'RRF è stato efficace nel mobilitare velocemente i fondi a favore degli obiettivi di REPowerEU.

Laddove Corte rileva che *"l'RRF, attraverso i capitoli dedicati al piano REPowerEU, non può essere considerato il principale fattore nel conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU"*⁷, la Commissione ricorda che il piano REPowerEU è stato concepito fin dal principio come una risposta politica di ampio respiro che avrebbe fatto ricorso a una combinazione di fonti di finanziamento e strumenti strategici. Era dunque previsto che il conseguimento degli obiettivi del piano sarebbe stato sostenuto non solo attraverso l'RRF, ma anche attraverso altri strumenti di finanziamento dell'UE, fondi pubblici nazionali e in particolare investimenti privati destinati a coprire la maggior parte del fabbisogno di finanziamento, integrati da misure normative e politiche. In tale contesto, la Commissione ritiene che l'RRF abbia svolto un ruolo significativo e di catalizzatore nell'accelerare l'attuazione delle priorità di REPowerEU.

Il regolamento modificativo REPowerEU prevedeva, tra gli obiettivi specifici, che il 30 %⁸ delle misure contemplate dagli Stati membri nei rispettivi capitoli dedicati al piano REPowerEU dovesse avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. La relazione riconosce che tale obiettivo è stato ampiamente superato, attestandosi al 76 %, in linea con la definizione giuridica decisa dai colegislatori⁹. Come altresì sottolineato dalla relazione, il sostegno diretto dell'RRF alle infrastrutture transfrontaliere su larga scala è stato tuttavia limitato a causa della loro complessità intrinseca e delle tempistiche più lunghe¹⁰. La relazione conclude inoltre che *"la scarsa attenzione prestata agli interconnettori transfrontalieri nei capitoli REPowerEU dell'RRF rappresenta un'occasione mancata per aumentare l'efficienza del mercato unico dell'energia elettrica e la sua integrazione"*¹¹. La Commissione osserva che nel concetto giuridico di dimensione o effetto di natura transfrontaliera o multinazionale incluso nel regolamento RRF modificato rientrano non solo le infrastrutture transfrontaliere fisiche¹², ma anche le misure in grado di generare benefici per i sistemi transfrontalieri, contribuendo in tal modo all'integrazione del mercato interno dell'energia dell'UE e alla sicurezza dell'approvvigionamento¹³. Il concetto giuridico è ulteriormente approfondito negli orientamenti REPowerEU.

⁴ Paragrafo 77.

⁵ Riquadro 6 e riquadro 7.

⁶ Paragrafo 77.

⁷ Titolo dei paragrafi da 39 a 56.

⁸ La quota è calcolata sulla base della quota dei costi stimati dei capitoli dedicati al piano REPowerEU, cfr. articolo 18, paragrafo 4, lettera h), della versione consolidata del regolamento RRF, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20240301>.

⁹ Paragrafi 80 e 83.

¹⁰ Paragrafo 80.

¹¹ Titolo dei paragrafi da 78 a 82.

¹² Articolo 16 del [regolamento \(UE\) 2019/943](#) sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione).

¹³ Considerando 27 del regolamento (UE) 2023/435 relativo a REPowerEU: *"Oltre alle misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, le misure a livello nazionale che contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo insieme, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle strozzature esistenti in termini di trasmissione, distribuzione e stoccaggio dell'energia, come indicato nella più recente valutazione delle esigenze della Commissione, aumentando in tal modo il potenziale di flussi transfrontalieri*

La relazione speciale rileva *"frequenti ritardi nelle misure finanziate dall'RRF nei capitoli REPowerEU"* e osserva che *"la base di riscontri empirici per valutare i risultati di REPowerEU è debole"*¹⁴. Sebbene 18 delle 27 misure incluse nel campione abbiano subito ritardi, la Commissione osserva che ad aprile 2026 il 92 % dei traguardi e degli obiettivi associati al campione rispettavano la tempistica prevista, erano completati o valutati come conseguiti. Benché nella maggior parte dei casi inclusi nel campione della Corte l'attuazione sia stata effettivamente ritardata rispetto ai piani iniziali, la Commissione ricorda che le tempistiche stabilite nelle decisioni di esecuzione del Consiglio sono puramente indicative¹⁵.

Per quanto riguarda le modalità generali di monitoraggio di REPowerEU¹⁶, la Commissione desidera sottolineare che gli obiettivi e le funzioni del quadro del regolamento sulla governance e del monitoraggio del piano REPowerEU sono distinti. Il regolamento sulla governance è stato concepito per garantire la pianificazione integrata, la comunicazione e il coordinamento delle politiche in ambito energetico e climatico. Il regolamento sulla governance non prevedeva che la pianificazione e la comunicazione dallo stesso disciplinate coprissero l'intero ambito di applicazione del piano REPowerEU. La Commissione sottolinea inoltre che, sebbene il regolamento sulla governance segua una propria logica di intervento e cicli propri, esso monitora costantemente e con attenzione i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione REPowerEU, anche attraverso esercizi regolari di comunicazione, come le relazioni annuali sullo stato dell'Unione dell'energia che riferiscono sui pertinenti sviluppi connessi a REPowerEU. Parallelamente, un'ampia gamma di iniziative legislative adottate a partire dal 2022 ha fatto in modo che gli obiettivi di REPowerEU possano essere attuati, monitorati e sostenuti efficacemente in tutta l'Unione.

Oltre a ciò, se è vero che i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) aggiornati costituiscono uno strumento importante per tradurre gli obiettivi di REPowerEU in percorsi strategici e di investimento nazionali coerenti e per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, è anche vero che la loro periodicità, anche per i cicli di comunicazione strutturati, non costituisce la formula migliore per gli obblighi di comunicazione dinamici e ad hoc di REPowerEU.

tra Stati membri, dovrebbero essere considerate come aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale. Anche le misure volte a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia dovrebbero essere considerate come aventi un effetto transfrontaliero positivo in quanto liberano ulteriori capacità o forniture per altri Stati membri."

¹⁴ Paragrafi 85-95.

¹⁵ Secondo i risultati della relazione semestrale di aprile 2026, il 35 % dei traguardi e degli obiettivi associati al campione selezionato dalla Corte è stato giudicato conseguito in modo soddisfacente. Considerando anche i traguardi e gli obiettivi segnalati dagli Stati membri come "completati" o "nel rispetto della tempistica", il valore sale al 92 %.

¹⁶ Paragrafi 12-15.

II. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione 1 – Rafforzare gli strumenti per la realizzazione delle azioni che attuano il quadro dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima

La Commissione dovrebbe rafforzare il quadro dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima con l'obiettivo di trasformare i PNEC da un documento strategico in uno strumento solido ed esaustivo, con tempistiche, responsabilità e un quadro di monitoraggio della performance chiari, precisando che:

- (a) i PNEC comprendono una chiara individuazione degli investimenti e delle fonti di finanziamento necessari, con misure concrete accompagnate da indicatori di performance chiari e, ove possibile, quantificabili;
- (b) la Commissione ha rafforzato gli strumenti per garantire la conformità dei PNEC ai requisiti del regolamento sulla governance e per verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nelle relazioni di monitoraggio degli Stati membri.

Termine di attuazione: in occasione della revisione del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

La Commissione **accoglie** la raccomandazione.

La Commissione ha già effettuato una valutazione del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, giungendo alla conclusione che l'introduzione dei PNEC ha migliorato la pianificazione strategica, ma ha anche individuato aspetti da migliorare, tra cui il ruolo dei PNEC come veri e propri piani di investimento. Nell'ambito dell'imminente revisione, la Commissione intende esaminare come rafforzare il ruolo dei PNEC per mobilitare gli investimenti pubblici e privati necessari per la transizione.

Raccomandazione 2 – Ottenere informazioni complete, tempestive e attendibili sull'attuale fabbisogno di finanziamento per tutte le azioni che attuano il piano REPowerEU

La Commissione dovrebbe chiedere agli Stati membri di fornire informazioni su base annuale in merito alle dotazioni finanziarie e alle fonti di finanziamento per tutte le azioni volte ad attuare il piano REPowerEU.

Termine di attuazione: entro la fine del 2026.

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

La Commissione intende chiedere agli Stati membri informazioni più dettagliate riguardo ai progressi compiuti nell'attuazione del piano REPowerEU. Attraverso il regolamento (UE) 261/2026 è già stato chiesto agli Stati membri di elaborare piani nazionali di diversificazione per il gas naturale e di presentarli alla Commissione entro il 1° marzo 2026.

La Commissione non accoglie la parte relativa al fatto di chiedere agli Stati membri, su base annuale, informazioni in merito alle dotazioni finanziarie e alle fonti di finanziamento per tutte le azioni: non esiste una base giuridica per una siffatta richiesta, che per giunta comporterebbe un onere amministrativo molto gravoso. La Commissione prevede che la maggior parte degli investimenti sarà finanziata con finanziamenti privati, il che rende molto difficile per gli Stati membri disporre di una panoramica dettagliata delle dotazioni finanziarie e delle fonti di finanziamento e di dati particolareggiati al riguardo. Inoltre molte delle azioni intraprese dagli Stati membri saranno azioni normative, senza un chiaro collegamento con gli investimenti che sono destinate a innescare o a rendere possibili. Infine la Commissione desidera chiarire che il fabbisogno stimato di investimenti per conseguire gli obiettivi di REPowerEU non deve essere considerato un obiettivo obbligatorio da raggiungere: misure e scenari alternativi potrebbero portare a risultati analoghi in termini di raggiungimento degli obiettivi di REPowerEU.

Raccomandazione 3 – Assicurare l'uso efficace dei finanziamenti dell'UE per conseguire gli obiettivi di transizione verso l'energia pulita stabiliti nel piano REPowerEU

Nell'utilizzare i futuri strumenti di finanziamento dell'UE per sostenere misure volte a conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima a favore della produzione di energia pulita o del rafforzamento della rete, la Commissione dovrebbe fare in modo che tali misure:

- (a) includano traguardi chiari e orientati ai risultati, esplicitamente collegati a tali obiettivi; e**
- (b) siano sostenute da calendari realistici nell'ambito dello strumento di finanziamento, tali da consentire l'attuazione di misure ambiziose e complesse, nonché dispongano di sufficienti finanziamenti per il follow-up.**

Termine di attuazione: all'atto di proporre futuri strumenti per contribuire alla produzione di energia pulita o al rafforzamento della rete.

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

La Commissione non può presumere quale sarà l'esito dei negoziati interistituzionali sulle sue proposte relative al prossimo QFP.

La Commissione è determinata ad aumentare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE per conseguire gli obiettivi di transizione verso l'energia pulita stabiliti nel piano REPowerEU. Allo stesso tempo essa deve agire entro i limiti previsti dal quadro generale del QFP e dalla base giuridica di ciascuno strumento di finanziamento dell'UE, ragion per cui potrebbe non sempre essere possibile seguire in toto la presente raccomandazione.

Il meccanismo per collegare l'Europa per l'energia apporta un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di transizione verso l'energia pulita stabiliti nel piano REPowerEU, attraverso investimenti nelle infrastrutture energetiche transfrontaliere. La proposta della

Commissione relativa al meccanismo per collegare l'Europa per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) rafforza in modo significativo tale meccanismo, anche aumentando di cinque volte la dotazione finanziaria della sua componente energia: da 5,8 miliardi di EUR nell'attuale QFP a circa 30 miliardi di EUR nel prossimo QFP. Inoltre la proposta della Commissione razionalizza e semplifica lo strumento per rafforzarne ulteriormente l'attuazione. Sulla base della proposta della Commissione, il regolamento sulla performance istituirà un sistema globale di monitoraggio della performance in tutto il quadro finanziario pluriennale.

Raccomandazione 4 – Migliorare la definizione e la gestione delle misure transfrontaliere volte a conseguire gli obiettivi della transizione verso l'energia pulita nei futuri strumenti di finanziamento

Nel dispiegare futuri strumenti di finanziamento dell'UE per sostenere misure transfrontaliere volte a conseguire gli obiettivi per la transizione verso l'energia pulita, la Commissione dovrebbe:

- (a) definire con chiarezza gli elementi necessari perché un progetto sia considerato un vero e proprio progetto multinazionale (ad esempio, progetti per interconnettori di rete) e fissare singoli obiettivi per ciascuno Stato membro partecipante al progetto; e**
- (b) migliorare la gestione dei principali investimenti transfrontalieri, al fine di assicurare un'attuazione tempestiva ed efficace di tali investimenti strategici.**

Termine di attuazione: all'atto di proporre futuri strumenti volti a sostenere misure transfrontaliere per conseguire gli obiettivi per la transizione verso l'energia pulita.

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

La Commissione non può presumere quale sarà l'esito dei negoziati interistituzionali sulle sue proposte relative al prossimo QFP.

La Commissione è determinata a disporre di definizioni chiare per le misure transfrontaliere e a migliorare la gestione dei principali investimenti transfrontalieri.

Si osserva che in ogni caso la Commissione è vincolata dalle definizioni giuridiche stabilite dai legislatori, come la definizione specifica di "*misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale*" di cui al regolamento REPowerEU che modifica l'RRF. La Commissione osserva che dovrebbe anche essere presa in considerazione la revisione del quadro TEN-E attualmente in corso nell'ambito del pacchetto sulle reti. In particolare, la proposta di modifica dell'articolo 17, paragrafo 7, imporrebbe alle autorità nazionali di regolazione di valutare se uno Stato membro riceva almeno il 10 % dei benefici stimati di un progetto e, qualora tale soglia sia raggiunta, di coinvolgere tale Stato membro nel processo di ripartizione transfrontaliera dei costi. La modifica è intesa a garantire una ripartizione più completa ed equa dei costi e dei benefici dei progetti tra gli Stati membri interessati; essa inoltre rafforza ulteriormente il quadro per la pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere e per gli investimenti in queste ultime.

Raccomandazione 5 – Sviluppare e utilizzare indicatori di performance adeguati per valutare i traguardi raggiunti verso il conseguimento degli obiettivi di REPowerEU negli strumenti di comunicazione pertinenti

Per valutare i traguardi raggiunti verso il conseguimento degli obiettivi del piano REPowerEU negli strumenti di comunicazione pertinenti, la Commissione dovrebbe:

- (a) definire indicatori di performance esplicitamente collegati ai pertinenti obiettivi del piano REPowerEU che siano sufficientemente chiari e quantificabili; e**
- (b) far sì che gli Stati membri applichino tali indicatori e comunichino dati che soddisfino elevati standard di qualità e attendibilità.**

Termine di attuazione: all'atto di proporre futuri strumenti relativi agli obiettivi del piano REPowerEU o di adeguare gli strumenti di comunicazione pertinenti.

La Commissione **accoglie in parte** la raccomandazione.

La Commissione non può presumere quale sarà l'esito dei negoziati interistituzionali sulle sue proposte relative al prossimo QFP.

La Commissione è determinata a garantire un adeguato monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione REPowerEU. Nel corso dell'ultimo anno la Commissione ha pubblicato relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione di REPowerEU e ha messo a punto ulteriori strumenti di monitoraggio e comunicazione attraverso varie iniziative legislative che sono state adottate e che comprendevano elementi connessi all'attuazione del piano d'azione REPowerEU.

Più di recente, il regolamento (UE) 2026/261 relativo all'abbandono graduale delle importazioni russe di gas da gasdotto e gas naturale liquefatto ha introdotto ulteriori meccanismi di monitoraggio, comunicazione e applicazione, tra cui requisiti in materia di autorizzazione preventiva, obblighi di condivisione delle informazioni e di cooperazione tra le autorità nazionali, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione, piani nazionali di diversificazione, obblighi di notifica dei contratti e disposizioni di applicazione rafforzate.

III. RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALLE OSSERVAZIONI

1. Ruolo dell'RRF nella produzione di energia pulita

Per quanto riguarda la constatazione della Corte secondo cui *"le misure REPowerEU dell'RRF con chiari obiettivi quantificati comportano solo un aumento limitato della capacità di produzione di energia pulita attraverso le energie rinnovabili, principalmente l'energia solare¹⁷"*, la Commissione osserva che in effetti solo alcuni dei traguardi e degli obiettivi dell'RRF prevedono esplicitamente obiettivi espressi in termini di raggiungimento di una determinata capacità installata, misurata in megawatt o gigawatt. Si tratta di valori minimi da conseguire, non di valori massimi attesi, ed è

¹⁷ Paragrafo 19.

probabile che gli Stati membri raggiungano valori più elevati. Cosa ancora più importante, l'esclusiva attenzione agli obiettivi espressi in termini di capacità in watt trascura numerosi obiettivi che aumentano la capacità ma sono espressi in altre unità di misura, come ad esempio il numero di pannelli solari installati¹⁸. Di conseguenza è probabile che la capacità effettiva raggiunta attraverso i capitoli dedicati al piano REPowerEU, o meglio, attraverso tutte le misure pertinenti dell'RRF, sia nettamente più elevata. Inoltre non è mai stato previsto che i capitoli dedicati al piano REPowerEU dovessero conseguire, da soli, gli obiettivi di piena diffusione delle energie rinnovabili stabiliti nel piano REPowerEU. Ciò si rispecchia nelle divergenti scadenze di attuazione (2026 per i capitoli dedicati al piano REPowerEU, 2030 per gli obiettivi del pacchetto "Pronti per il 55 %"). La finalità dei capitoli dedicati al piano REPowerEU è piuttosto quella di accelerare la transizione energetica attraverso investimenti mirati e riforme strutturali, in particolare imprimendo un'accelerazione alle condizioni abilitanti fondamentali, quali le procedure di autorizzazione e l'integrazione della rete, e affrontando le strozzature amministrative. Secondo le stime dei servizi della Commissione, l'effetto combinato degli investimenti diretti e delle riforme abilitanti contemplati nei capitoli dedicati al piano REPowerEU potrebbe permettere di creare oltre 20 GW di capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili, come indicato nella scheda informativa su REPowerEU¹⁹.

2. Monitoraggio delle misure RRF

La Corte osserva che *"che i traguardi e gli obiettivi dell'RRF spesso sono riferiti alla spesa o al numero di contratti, ma non menzionano le realizzazioni, [...], motivo per cui è più difficile individuare i progressi compiuti nel conseguimento della capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili riconducibili a tali misure finanziate dall'RRF"*²⁰. La Commissione desidera ricordare che, in linea con la concezione dell'RRF quale strumento basato sulla performance, il regolamento RRF prevede esplicitamente che la performance degli Stati membri sia misurata sulla base dei progressi da questi compiuti nella realizzazione delle riforme e degli investimenti inclusi nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, misurati mediante traguardi e obiettivi²¹. Il regolamento RRF non prevede che i traguardi e gli obiettivi debbano includere obbligatoriamente obiettivi di realizzazione. Tale obbligo inoltre non sarebbe sempre adatto, in particolare non lo sarebbe per i traguardi e gli obiettivi intermedi, che spesso si concentrano su fasi intermedie. A differenza di altri programmi di finanziamento, i piani per la ripresa e la resilienza e i relativi capitoli dedicati al piano REPowerEU impongono altresì agli Stati membri di attuare riforme, che spesso non sono accompagnate da obiettivi numerici, ma che svolgono tuttavia un ruolo fondamentale nel creare le condizioni per investimenti efficaci da parte del settore pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda le capacità di stoccaggio dell'energia rinnovabile, e avranno pertanto un impatto che va oltre il sostegno finanziario fornito e il calendario dell'RRF.

3. Progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese²²

La Commissione accoglie con favore la constatazione espressa nella relazione secondo cui *"le misure RRF hanno dato seguito al 72 % delle sotto-RSP pertinenti per REPowerEU, con un diverso*

¹⁸ Cfr. l'osservazione 19 della Corte.

¹⁹ Cfr. la scheda informativa su REPowerEU, all'indirizzo: https://reforms-investments.ec.europa.eu/publications-0/recovery-and-resilience-facility-repowereu-factsheet-0_en?prefLang=it.

²⁰ Paragrafo 19.

²¹ Articolo 2, punto 4), del regolamento RRF.

²² Paragrafi da 47 a 56.

*grado di intensità: 50 % in larga misura e 22 % in misura marginale*²³. Secondo la Commissione, tale constatazione dimostra che gli Stati membri hanno pienamente soddisfatto l'aspettativa secondo cui ciascun piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire ad affrontare "tutte, o un sottoinsieme significativo" di tali raccomandazioni specifiche per paese (RSP)²⁴. La Commissione ricorda che né l'RRF né la base giuridica del semestre europeo prescrivono una copertura minima delle sotto-RSP per settore d'intervento; ricorda inoltre che sebbene la Corte abbia selezionato una serie di raccomandazioni in materia di energia formulate nel contesto del semestre europeo, la Commissione, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e dell'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, era in realtà tenuta a valutare se i piani per la ripresa e la resilienza, loro complesso, fossero in grado di contribuire ad affrontare *"tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese"*. Tale distinzione è importante, in quanto i colegislatori non hanno stabilito l'obbligo di affrontare in modo esaustivo o nella loro interezza tutte le RSP. Il quadro di valutazione previsto dal regolamento riconosce pertanto esplicitamente che gli Stati membri possono concentrarsi sulle sfide per loro più pertinenti o più urgenti nel contesto di un più ampio insieme di raccomandazioni.

4. Ruolo del regolamento sulla governance nell'attuazione di REPowerEU

La Commissione concorda sul fatto che i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) sono strumenti importanti per conseguire gli obiettivi di REPowerEU e che la stessa Commissione è incaricata di valutare i PNEC e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima. La Commissione ha monitorato costantemente e con attenzione i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione REPowerEU, anche attraverso esercizi regolari di comunicazione come le relazioni annuali sullo stato dell'Unione dell'energia, per ciò che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sulla governance. La Commissione ha inoltre pubblicato ogni anno una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione di REPowerEU, fornendo aggiornamenti sull'attuazione del piano e sui progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Parallelamente, un'ampia gamma di iniziative legislative adottate a partire dal 2022 ha fatto in modo che gli obiettivi di REPowerEU possano essere attuati, monitorati e sostenuti efficacemente in tutta l'Unione.

La Commissione sottolinea che la relazione di valutazione pubblicata nel settembre 2024 indica chiaramente che la revisione in corso del regolamento sulla governance rappresenta una possibile via per affrontare le carenze individuate.

²³ Paragrafo 23.

²⁴ Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento RRF.